

# Certificazione verde Covid 19: FAQ MINISTERIALI

(<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html>)

## **Gli studenti che si recano nelle strutture dove effettuano i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) devono possedere la certificazione verde COVID-19?**

Gli studenti che effettuano a qualsiasi titolo un'attività lavorativa sono equiparati ai fini dello svolgimento della stessa agli altri lavoratori.

In proposito, l'art. 9 septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che disciplina l'obbligo del possesso della certificazione verde per chi svolge una attività lavorativa nel settore privato, prevede espressamente, al comma 2, che tale obbligo si applica "a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato".



## **Il personale privo di certificazione verde COVID-19 ha diritto di richiedere di svolgere la propria attività lavorativa in smart working?**

No, non esiste questo diritto. Il diritto allo smart working è previsto, ad ora, fino al 31 ottobre 2021 per i lavoratori fragili ai sensi dell'art. 26 co. 2 bis del decreto-legge n. 18/2020.

Il restante personale che non ha la certificazione verde non ha diritto di svolgere la propria prestazione in modalità agile per ovviare alla mancanza della certificazione. L'organizzazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, infatti, spetta esclusivamente al dirigente scolastico ai sensi dell'art. 263 del decreto-legge n. 34/2020.

Peraltro, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 prevede che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni sarà di regola quella in presenza.

## **Con riferimento alla disciplina relativa alla situazione emergenziale, cosa devono fare le Istituzioni scolastiche per garantire la partecipazione degli studenti ad eventi pubblici organizzati al di fuori delle medesime? È possibile verificare preventivamente il possesso della certificazione verde da parte degli studenti partecipanti ad uscite didattiche?**

Il 23 settembre 2021 il Garante della privacy ha precisato che i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti, direttamente o indirettamente. Ai fini dell'organizzazione delle uscite didattiche che presuppongono l'obbligo della certificazione verde COVID-19, dunque, si ritiene che le Istituzioni scolastiche possano valutare di fornire, prima che sia resa apposita autorizzazione a partecipare all'iniziativa, informazioni agli alunni medesimi e alle rispettive famiglie in merito ai requisiti e alle modalità per l'accesso, previsti dalla vigente normativa emergenziale.

Al riguardo, si rileva, in particolare, che, ai sensi dell'art. 9-bis, commi 1 e 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, l'accesso - tra gli altri - a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, mostre, sagre e fiere è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del citato D.L. 52/2021, come modificato dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, e dal D.L. 21 settembre 2021, n. 127. L'art 9-bis in parola, inoltre, al comma 3, prevede che l'obbligo della certificazione verde COVID-19 non si applica ai "soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti" e, dunque, agli alunni al di sotto dei 12 anni di età.

Tanto premesso, le Istituzioni medesime non verificheranno preventivamente il possesso delle richieste certificazioni verdi, il cui accertamento verrà effettuato al momento dell'accesso ai predetti servizi e attività ad opera dei relativi titolari o gestori, ai sensi del comma 4 del summenzionato art. 9-bis.

Si ritiene, peraltro, opportuno che le Istituzioni scolastiche definiscano preventivamente le misure organizzative da adottare nel caso in cui gli alunni siano sprovvisti di certificazione verde valida al momento dell'ingresso ai suddetti eventi.



## Quando deve essere controllata la validità della certificazione verde del personale scolastico?

L'art. 9-ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 prevede l'obbligo, per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, del possesso e dell'esibizione della certificazione verde COVID-19. La verifica delle certificazioni verdi viene effettuata mediante l'utilizzo dell'app "VerificaC19", oppure con la modalità semplificata resa disponibile nell'ambito del Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI).

Al riguardo, si precisa che l'art. 13, comma 8, del D.P.C.M. 17 giugno 2021, introdotto dal D.P.C.M. 10 settembre 2021, chiarisce che tale verifica avviene quotidianamente "prima dell'accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio". Parimenti, la nota MI 9 settembre 2021, n. 953, al punto I, prevede che il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 sia effettuato "quotidianamente e prima dell'accesso del personale nella sede ove presta servizio".

Alla luce delle disposizioni richiamate, si rileva che le operazioni di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 devono essere svolte prima dell'accesso del personale nella sede ove presta il servizio, e non devono essere ripetute nel corso dello svolgimento dello stesso. Dunque, nel caso in cui, al momento dell'accesso in sede, la certificazione risulti "valida", il dipendente potrà accedere regolarmente e svolgere la propria attività fino al termine della giornata lavorativa.

